

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

n° 4 del 15 gennaio 2018

OGGETTO: Affidamento incarico legale per la costituzione in opposizione all'atto di rinnovazione del ricorso ex art. 702-bis C.P.C. presentato dal Prof. Avv. Raimondi Salvatore nei confronti dell'Ente.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- la L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012 con la quale sono stati soppressi e posti in liquidazione i consorzi ASI della Sicilia;
- la L.R. n. 8/2016 (GURS - Parte I n. 22 del 24-5-2016) ed in particolare dell'art. 19 (*Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni*) in base alla quale l'IRSAP è subentrata nei compiti e nelle funzioni dei singoli Consorzi in Liquidazione;
- la L.R. n.10/2000 ed in particolare l'art.7, comma 1 lett.h);
- il D.A. n. 2872 del 06/10/2016 dell'Assessorato Regionale alle Attività Produttive relativo a : “ Nuova nomina dei commissari ad acta dei Consorzi ASI in liquidazione in continuità con i DD.AA. n. 1768/7 del 10/06/2016, DD.AA. n. 1919 del 24/06/2016, n. 2005 dell'8/07/2016 e n. 2450 del 29.08.2016, con i quali, fino alla data di insediamento del Commissario Liquidatore, è stato nominato il dr. Giuseppe Suter Sardo, quale Commissario ad Acta per il Consorzio Asi di Caltanissetta in Liquidazione *“per l'adozione degli atti e provvedimenti finalizzati ad assicurare la sana gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti, instaurati dai consorzi ASI, posti in liquidazione, con il conferimento del relativo potere di rappresentanza nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, con le quali tali rapporti intercorrono”*;
- la determinazione del Commissario ad Acta n. 7 del 11/10/2016
- il parere del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive-servizio n. 8, di prot. n. 15388 del 14/03/2017 con il quale è stato ritenuto che l'incarico di commissario ad acta conferito può continuare ad essere esercitato a tutela degli interessi del Consorzio ASI.



- ancora, la nota del Dipartimento regionale delle Attività produttive prot. n. 44603 del 30/08/2017 con la quale, a seguito delle dimissioni rappresentate dai commissari ad acta (tra i quali lo scrivente) con nota prot. n. 560 del 28/08/2017, viene ribadito che “ ... la decadenza dall’incarico di Commissario ad acta deve essere avallata dal soggetto che ha proceduto alla nomina e, pertanto allo stato, pur in presenza di dimissioni, le SS.LL. rivestono l’incarico già conferito”;

RILEVATO CHE tale interpretazione, non condivisibile, non può in ogni caso produrre effetto di privare, nella fattispecie, la tutela dell’interesse pubblico che deve essere in ogni caso garantita.

PREMESSO CHE:

- A seguito del mancato pagamento del saldo il legale di fiducia nominato, avv.to Raimondi Salvatore, ha presentato presso il tribunale di Palermo rinnovazione del ricorso ai sensi dell’ex art. 702-bis C.P.C. , notificando al Consorzio ASI in liquidazione - il predetto atto con invito a comparire nell’udienza fissata per il giorno 22/02/2018 alle ore 9,00.
- per la eventuale opposizione al ricorso presentato occorre costituirsi entro il 11/02/2018.

VISTA

- la relazione tecnica di protocollo n. 36 el 15/01/2018 qui allegata, con la quale il funzionario direttivo incaricato rappresenta i motivi per proporre la costituzione in opposizione all’atto pervenuto.

RITENUTO, richiamando quanto sopra rilevato, nell’esclusivo interesse dell’Ente, di dovere comunque procedere al ricorso all’atto pervenuto da parte del prof. Raimondi Salvatore , alla luce di quanto emerge dall’esame degli atti d’ufficio, in forza di quanto ordinato dal Servizio di vigilanza dell’Assessorato Regionale delle Attività Produttive, sul quale ricadono gli effetti di quanto al riguardo disposto;

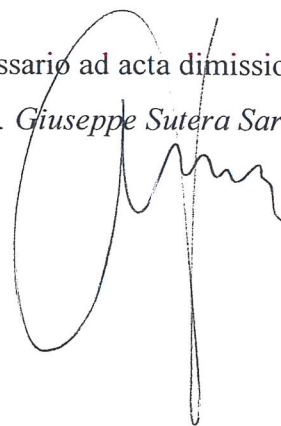
RITENUTO, infine, che ricorrono evidenti condizioni di indifferibilità e urgenza per la difesa in sede giurisdizionale dell’Ente;

DETERMINA

1. Proporre opposizione all’atto di rinnovazione del ricorso ex art. 702-bis C.P.C. pervenuto dal prof. Raimondi Salvatore, in prot. al n. 922 del 21/11/2017, nei confronti del Consorzio ASI di Caltanissetta in liquidazione per il pagamento del saldo richiesto.
2. Conferire mandato per la costituzione in opposizione del Consorzio ASI di Caltanissetta in liquidazione all’avv. Valentina Fiorenza del foro di Caltanissetta.

3. Stipulare la convenzione regolante i rapporti fra questo Consorzio ASI in liquidazione ed il legale incaricato in conformità allo schema approvato con determinazione del Commissario ad Acta n. 7 del 11/10/2016;
4. Il compenso professionale, comprensivo delle spese da corrispondere al legale incaricato, costituito antistatario, ammonta ad € 3.401,06 complessivamente, come da prospetto indicato nella relazione del funzionario direttivo che si allega, per l'attività effettivamente svolta. In ogni caso la differenza tra quanto statuito nella eventuale sentenza di condanna a titolo di pagamento delle spese legali a carico della controparte e quanto dovuto al legale di fiducia sulla base della quantificazione contenuta nella determina di affidamento d'incarico sarà a carico del Consorzio ASI.
5. Dare atto che la spesa prevista dal presente provvedimento farà parte delle passività del bilancio di liquidazione del Consorzio ASI di Caltanissetta in liquidazione.

Il Commissario ad acta dimissionario
(Dr. Giuseppe Suter Sardo)



Consorzio ASI in Liquidazione

di Caltanissetta

Prot. n. 36 del 15 GEN. 2018

Al Commissario ad acta
SEDE

Oggetto: Avv.to Raimondi Salvatore/Consorzio ASI di Caltanissetta in liquidazione.
Rinnovazione ricorso ex art. 702-bis C.P.C. . Costituzione per opposizione .
Relazione

Con riferimento al procedimento richiamato in oggetto si rappresenta quanto segue:

- Con determinazione del direttore generale n. 65 del 27/02/2007 è stato incaricato l'avv.to Raimondi Salvatore del foro di Palermo per la costituzione in giudizio avverso il ricorso avanti il TAR Sicilia promosso da Confindustria Caltanissetta e successivamente con determinazione del direttore generale n. 8 del 29/01/2008 è stato nominato lo stesso legale per la costituzione in giudizio avanti il Consiglio di Giustizia amministrativa , avverso l'atto di appello notificato al Consorzio il 23/01/2008, promosso da Confindustria Caltanissetta e il gruppo Piccola Industria di Caltanissetta;
- Con determinazione del direttore generale n. 168 del 20/12/2010 è stata impegnata e liquidata al professionista incaricato, a seguito di nota spese di importo pari a € 26.605,80 del 15.03.2010, per la causa ASI c/ Confindustria Caltanissetta la somma di € 13.302,90 a titolo di acconto;
- A seguito del mancato pagamento del saldo il legale di fiducia nominato, avv.to Raimondi Salvatore, ha presentato presso il tribunale di Palermo atto di rinnovazione del ricorso ai sensi dell'ex art. 702-bis C.P.C. , notificando al Consorzio ASI in liquidazione - il predetto atto con invito a comparire nell'udienza fissata per il giorno 22/02/2018 alle ore 9,00.

Ciò premesso, appare rilevare in questa prima fase che potrebbero rilevarsi due eccezioni in merito a quanto rappresentato dal prof. Raimondi Salvatore:

- 1) l'inammissibilità del rito proposto ex art 702 bis cpc in quanto i giudizi patrocinati dal prof. Raimondi si sono svolti innanzi a tribunali amministrativi di I° e II° grado (TAR e CGA) e per giurisprudenza consolidata tale rito è applicabile unicamente al fine di richiedere spettanze professionali maturate in ambito civile e decise da organo monocratico (es. D.I.), condizione non presente nel ricorso proposto.
- 2) l'incompetenza del territorio poiché l'incarico è stato conferito a Caltanissetta e le norme richiamate nel ricorso dal prof. Raimondi circa l'incardinamento della competenza (ex art. 637 comma III) presso il foro del professionista non operano in questa fattispecie poiché le stesse possono trovare applicazione solo ove la domanda giudiziale si estrinseca nella richiesta di decreto ingiuntivo.

Ovviamente, tali eccezioni segnalate dovranno essere meglio approfondite e valutate da un eventuale legale da incaricare nel caso si decida di presentare opposizione al ricorso pervenuto.

Pertanto, alla luce di quanto risulta in atti sopra richiamati, nel caso si voglia procedere ad una eventuale opposizione, si rappresenta che la spesa da sostenere, tenuto conto che il valore della controversia dichiarata ammonta in € 13.524,60, relativa alla rinnovazione del ricorso ex art. 702-bis cpc presentata dal prof. Raimondi Salvatore, ammonta come da tabella che segue:

Consorzio ASI in Liquidazione

di Caltanissetta

Causa Ricorso ex art. 702-bis cpc
Legale incaricato
Competenza: tribunale di Palermo
Scaglione da€ 5,201 a € 26.000
Valore causa € 13.524,60

Tabella DM 55/14

Valori medi della tabella (art. 5 lett.g) del Regolamento incarichi legali)

Descrizione	Da D.M. 55/2014 -valore da € 5.201,00 a € 26,000,00 (colonna a)	Riduzione 60% (colonna a)
Fase di studio della		
1 controversia	€ 875,00	€ 350,00
2 Fase introduttiva del giudizio	€ 740,00	€ 296,00
	Totale anticipazione onorari (1+2)	€ 646,00
3 Fase istruttoria e/o di		
4 trattazione	€ 1.600,00	€ 640,00
5 Fase decisionale	€ 1.620,00	€ 648,00
6	Totale a saldo onorari (4+5)	€ 1.288,00
7	Totale onorari (3+6)	€ 1.934,00
8 Rimborso forfettario 15% di (7)		€ 725,25
9	Totale competenze (7+8)	€ 2.659,25
10 C.P.A. 4% su (9)		€ 106,37
11	TOTALE (9+10)	€ 2.765,62
12 IVA 22% su (11)		€ 608,44
13	TOTALE (11+12)	€ 3.374,06
		€
14 Contributo Unificato		-
15 Marca bollo spese T.U. spese giustizia		€ 27,00
15	TOTALE IMPEGNO (13+14)	€ 3.401,06
		€
16 A dedurre R A del 20% su compenso e spese imponibili	20% del rigo 11 Totale (9+10)	553,12

Il funzionario incaricato

Dr. Michele Savoia

